

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1910-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 15 dicembre 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Questa Convenzione internazionale è stata adottata da una Conferenza diplomatica tra quarantadue Stati, svoltasi a Washington dal 16 al 26 ottobre 1973. La Convenzione istituisce una legge uniforme valevole per tutti gli Stati contraenti sulla forma da usare per un «testamento internazionale». Scopo della Conferenza era appunto di introdurre nei vari ordinamenti degli Stati contraenti una forma unica di testamento, valida in sede internazionale, uniforme per tutti e che si aggiungesse a quelle già in vigore nei singoli ordinamenti.

Il vantaggio che ne consegue è il seguente: quando il testamento dev'essere applicato in uno Stato diverso da quello nel quale è stato reso, l'adozione e osservanza delle forme della Convenzione sortisce l'effetto di evitare ogni tipo di contestazioni e di vertenze giudiziarie.

Esisteva già una Convenzione dell'Aja del 1960 che regolava la legge in materia di forma testamentaria, ma con questa si dava ancora la possibilità di contestazioni e controversie, mentre il testamento internazionale regolato dalla nuova Convenzione è vincolante per tutti ed elimina la possibilità di divergenze tra le varie legislazioni.

Dopo una serie di studi preliminari a cura dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato e di comitati di esperti, il Governo degli Stati Uniti nell'ottobre 1973 convocò la Conferenza, che si tenne al Dipartimento di Stato: partecipanti i quarantadue Stati contraenti, più sei come osservatori, più alcune organizzazioni internazionali. Erano rappresentati Stati di tutti i continenti, nonchè l'Unione Sovietica unica rappresentante del mondo socialista.

La Convenzione adottata dalla Conferenza ha vincolato gli Stati a introdurre nella loro legislazione una nuova forma di testamento, denominata «testamento internazionale».

Esso può essere redatto in qualsiasi lingua a scelta del testatore e questi, in presenza di due testimoni, lo presenta a persona debitamente autorizzata, designata da ciascun Stato contraente. Il testatore non rende necessariamente noto il contenuto delle disposizioni testamentarie ma dichiara che quel documento è il suo testamento e lo firma; la persona autorizzata e i due testi controfirmano e così l'atto acquista valore di testamento internazionale.

La persona autorizzata dallo Stato contraente deve rilasciare al testatore l'attestazione che la formalità è stata adempiuta, anche se l'assenza o irregolarità di tale attestazione non invalida il testamento.

La legge uniforme del testamento internazionale non dice però dove deve essere conservato il testamento: lascia al testatore la scelta del luogo. Però si è chiesto con una risoluzione ai Governi di organizzare un sistema interno che renda facile la conservazione, ricerca e reperimento dei testamenti. Il modello è la Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972, che istituì un'autorità e un servizio speciale atti a facilitare gli scambi internazionali in questa materia.

A questo disegno di legge non è stata unita la relazione tecnica in quanto esso non comporta nuove o maggiori spese nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione affari esteri ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

GEROSA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

13 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XI della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.